

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA - *Int. Malae-siae Paeninsulae seu Pinangen.* - Nullità del matrimonio - Discrezione di giudizio - Immaturità, specialmente affettiva - Necessità o meno della perizia - Sentenza definitiva - 22 maggio 2002 - Huber, *Ponente* (*).

- Matrimonio - Consenso - Grave difetto di discrezione di giudizio - Approfondimenti giurisprudenziali tra i due Codici - Facoltà di comprendere, stimare e scegliere**
- Matrimonio - Consenso - Maturità ed immaturità della persona per sposarsi - Presunzione**
- Matrimonio - Consenso - Criteri giurisprudenziali circa l'immaturità affettiva - Pericoli del soggettivismo e di un falso sillogismo**
- Matrimonio - Consenso - Maturità, persona, sentimenti e passioni, intelletto e volontà**
- Matrimonio - Consenso - Applicabilità delle conclusioni della psicoanalisi sulla maturità in ambito giuridico**
- Matrimonio - Consenso - Incapacità consensuale (can. 1095) - Casi in cui non è necessario l'intervento dei periti per provarla**

La discrezione di giudizio, menzionata indirettamente dal can. 1081 § 1 del CIC/1917, è stata successivamente oggetto di approfondimenti da parte della giurisprudenza rotale, i quali sono ora compresi nel can. 1095 n. 2 del CIC/1983. La dottrina, nella spiegazione di quest'ultima norma, richiede la facoltà di comprendere, stimare e scegliere.

La nozione di immaturità della persona, non di rado adoperata nelle domande di nullità, è abbastanza ambigua: sotto il profilo psichiatrico è molto indeterminata e sotto il profilo giuridico non costituisce un capitolo autonomo. La nozione è relativa in un duplice senso: perché riguarda l'intera evoluzione della persona lungo tutta la sua vita, e perché si deve distinguere tra maturità perfetta e maturità minima. Quest'ultima basta per sposarsi. A partire dall'età minima richiesta per sposarsi si presume la maturità per sposarsi.

La giurisprudenza rotale indica diversi criteri di immaturità affettiva, come un grande egocentrismo, l'instabilità ed altri. Questi

(*) Vedi, alla fine della sentenza, nota di CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

sintomi possono implicare un'immaturità che influisca sull'intelletto e la volontà. Tuttavia, vi sono due pericoli: quello dell'arbitrio soggettivo del giudice, che senza avere criteri oggettivi, può cercare soluzioni pastorali che dal fallimento deducono la nullità del matrimonio; e quello di un sillogismo che si fonda su due premesse: la persona è immatura; ogni immaturità rende nullo il matrimonio. La prima di queste premesse dipende moltissimo dal criterio dei giudici, mentre la seconda non è vera, per cui la conclusione non si sostiene.

Matura o immatura è soltanto la persona, nella sua unità di anima e corpo. I sentimenti e le passioni, in se stessi, non possono essere considerati più o meno maturi. La maturità riguarda le facoltà superiori dell'uomo, ossia l'intelletto e la volontà. Su di essi i sentimenti e le passioni possono esercitare un influsso, fino a determinare talvolta un grave difetto di discrezione di giudizio.

L'immaturità si dà in persone la cui evoluzione umana resta fissata all'età giovanile, nonché in persone che regrediscono ad una situazione psichica antecedente. Occorre domandarsi però se queste nozioni e conclusioni della scienza psicoanalitica possano essere ammesse in ambito giuridico. Bisogna tener presente il determinismo, aperto o larvato, che oggi caratterizza la maggioranza degli psicoanalisti. Perciò, se si propone l'immaturità affettiva come causa di nullità si deve procedere con cautela. A meno che produca un grave difetto di discrezione di giudizio, si tratterà solo dell'immaturità di cui soffrono tutti i giovani.

(*Omissis*). — SPECIES FACTI. 1. Die 26 maii 1971 partes catholicae, d.na H., duodeviginti annorum, et d.nus A., viginti et quatuor annos natus, coniugium celebraverunt canonicum in civitate Ipoh appellata, quidem in ecclesia paroeciali (*omissis*) nuncupata et inter fines dioecesis Pinangen. sita.

Iuxta Indianorum mores et traditiones, matrimonium ab utriusque partis parente conciliatum erat. Sponsi ante nuptias raro sibi occurrerant. Quo factum est, ut alter alterius indolem profunde cognoscere non posset.

Die nuptiarum omnia rite processerunt. Coniuges diem festum agentes felices fuerunt. Iidem matrimonium consummaverunt, filium procreaverunt illumque laetanter acceperunt atque humaniter educaverunt.

Convictus iugalis ad annos fere novem perductus est. Variis ex rationibus vita communis infelix evasit. Itaque mulier una cum filio

domum coniugalem deseruit et ad suos revertit atque divortium petiit, quod die 25 februarii 1982 «on mutual consent» obtinuit.

Die 8 aprilis 1985 mulier ad alias nuptias convolavit, ex quibus prolem suscepit.

2. Ipsa, die 29 ianuarii 1987 Tribunali Ecclesiastico Int. Maesiae Peninsulanae libellum obtulit, quo matrimonium cum A. contractum nullitatis accusavit ob exclusionem boni fidei ex parte viri et ob gravem defectum discretionis iudicii in viro.

Libello admissio, die 30 maii 1987 dubia ita determinata sunt: «Whether or not the marriage celebrated at the Church of (*omissis*), Ipoh, on 26th May, 1971 between H. and A. is null and void because of:

Exclusion of fidelity on the part of the Respondent

Grave Lack of discretion of judgement on the part of the Respondent».

Causa per auditionem partium et testium sex rite instructa, die 9 decembris 1988 prodiit sententia edicens non constare de matrimonii nullitate, in casu, ex ullo adducto capite.

Ab hac decisione actrix ad Tribunal Singaporen. appellavit. Quod Tribunal die 5 ianuarii 1995 sententiam pronuntiavit: «Lacking a real commitment to H., A. consent to marriage was defective, and therefore, the marriage was invalid».

Causa ad Rotam delata, heic in «folio ponentiae» pars dispositiva appellatae decisionis «gravis defectus discretionis iudicii in viro convento» intelligitur.

Opera defensionali commutata, Patres die 14 novembris 2001, ad decisionem ferendam convenientes, deciderunt: «Dilata decisione, compleantur acta iuxta instructionem a Ponente dandam».

Ad iura viri conventi tuenda, die 15 novembris 2001 Exc.mus Decanus eidem Patronam ex officio assignavit.

Attento itinere causae processuali, die 3 decembris 2001 Ponens formulam dubii ita statuit: «An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob gravem defectum discretionis iudicii in viro».

Nulla instructionis supplemento intra tempus praefinitum petito, hodie Nobis respondendum est dubio rite determinato et mox relato.

IN IURE. — 3. Matrimonium de quo sub regimine Codicis abrogati celebratum est. Itaque normae CIC/1917 applicandae sunt. In

vetere Codice de discretione iudicii nulla mentio fit directa, sed tantum indirecta. Can. 1081, § 1 statuit: «Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet». Mensura igitur coniugii celebrandi desumitur ex habilitate personae iuridica. Quae habilitas decursu annorum altius introspecta est. Auditores Nostri Fori multum adlaboraverunt ad capacitatem consensualem definiendam. Ut quis «iure habilis» esset, alii requisiverunt «functionem poderativam seu aestimativam intellectus», alii «facultatem criticam», alii «cooperationem facultatem superiorum» et alii «iudicium practicum». Quae omnia in can. 1095, n. 2 novi Codicis sic comprehenduntur: «Incapaces matrimonii contrahendi sunt [...], qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda». Doctores, hanc normam explicantes, expostulant triplicem facultatem in contrahente, nempe facultatem intelligendi, aestimandi et eligendi.

4. Haud raro in libello causae introductorio, ad nullitatem sustinendam, personae immaturitas adducitur. Notio haec est sat ambigua: sub aspectu psychiatrico maxime indeterminata et sub aspectu iuridico caput autonomum non constituens.

Imprimis adnotandum est notionem maturitatis esse relativam, quidem duplici sensu:

Ex una parte maturitas se refert ad evolutionem, ad maturitatem personae inde a prima infantia usque ad aetatem adultam, quin persona umquam culmen maturitatis assequatur. Quam ob rem homo a philosopho quodam rectissime «homo viator» designatur.

Ex alia parte in ipsa persona distinguantur oportet maturitas perfecta et minima. Ad matrimonium valide contrahendum namque non requiritur maturitas perfecta, sufficit maturitas minima. Tamen satis non est usu rationis gaudere. Can. 88, § 3 CIC/1917 statuit: «Impuber, ante plenum septennium [...] censetur non sui compos; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur». Etsi pars usu rationis praedita est, tamen vir «ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt» (can. 1067, § 1).

Sic habetur mensura maturitatis minimae ad coniugium celebrandum, a quavis regione atque a quovis cultu independens. Homo, exiguo tempore post pubertatem adeptam transacto, matrimonio ineundo maturus praesumitur.

5. Iurisprudentia Nostri Fori quaedam criteria immaturitatis affectivae indicat, inter quae egocentrismus ingens, instabilitas, suggestionabilitas, mutabilitas affectionis, incapacitas tolerandi minimas frustrationes recensentur (cf. coram Palazzini, decisio diei 25 ianuarii 1977: *Ephemerides Iuris Canonici* 34 (1978), p. 146). Alibi haec criteria denuntiantur: incapacitas subordinandi passiones facultatibus superioribus, nimia dependentia a parentibus, egoismus exaggeratus et irresponsabilitas (cf. coram Pinto, decisio diei 30 iulii 1986, n. 6: «L'incapacitas (can. 1095) nelle sententiae selectae coram Pinto», a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, *LEV*, Città del Vaticano, 1988, 337-338). Additur incapacitas difficultates vitae superandi et interpersonalem relationem matrimonialem instaurandi (cf. coram Bruno, decisio diei 25 novembris 1983, *Venetiarum seu Veronen.*, n. 5).

Nihil est dubii, quin symptomata allata hominis immaturitatem significant, quae influxum in facultates intellectus et voluntatis exercere possunt.

Adsunt tamen duo praecipua pericula, quorum primum est discretionalitas iudicis, qui praedicta symptomata eruere et aestimare debet, alterum est, quod saepe ad modum syllogismi procedatur.

Deficientibus obiectivis immaturitatis criteriis, aestimatio ab arbitrio iudicis subiectivo pendet. Is haud raro, ad solutiones pastorales praebendas fidelibus, qui in abnormibus matrimonii conditionibus versantur, nimis leviter ex ruina connubii pro immaturitate partis vel partium iam tempore nuptiarum existenti concludit.

Saepe accidit, ut iudex per modum syllogismi ita procedat: pars est immatura. Immaturitas matrimonii nullitatem secum fert. Ergo matrimonium partis nullum declarandum est. Nemo est, qui non videat, quam longe a veritate distet hic modus res pertractandi. «Maior» plurimum a iudicio iudicis pendet. «Minor» est falsa, quia non omnis immaturitas connubii nullitatem gignit. Consequentia itaque non est concedenda.

6. Ut supra mentionata pericula evitentur, in processibus iudex plerumque via inductiva procedit. Edochemur: «Etenim considerandae sunt maturitas bio-psychica una cum pulsionibus, pro-
pensionibus, tendentiis; maturitas affectiva ut appareant carentiae in emotivis reactionibus sive per defectum (fixationes, frigiditas socialis, ariditas et passivitas) sive per excessum (anxietas immotivata, angor) sive per ambivalentiam (persistens conflictus internus, scrupolositas, repressio); maturitas intellectualis et critica: sensus enim

securitatis et autodominii dari nequit sine realistica perceptione propriae capacitatis ad obligationes implendas; maturitas volitiva seu functionalis qua quis potest in harmonica conspiratione vires psychicas componere, sive "bonum uti desiderabile" sive "bonum ut intelligibile" » (coram Colagiovanni, decisio diei 19 iunii 1979, Romana, n. 7). Passus hic duo de maturitate hominis edicit:

a) Maturitas tangit totam personam, anima et corpore unam. Affectiones vel commotiones, in se ipsis, nec bonae sunt nec malae. Eae nullam operationem propriam efficiunt ideoque non magis vel minus maturae dici possunt. Matura vel immatura est sola persona. Ubi adest proiectus vitae, maturitas in hunc proiectum personae ingreditur. Qua de causa requiri nequit primum maturitas, ut electio compartis peragatur. Ad matrimonium ineundum, minima maturitas sufficit acquisita, quae tamen vita communi procedente perfectior acquirenda sit.

b) Maturitas se refert ad facultates hominis superiores intellectus et voluntatis. In huiusmodi facultates affectiones vel commotiones influxum exercere possunt, qui interdum talem gradum attingat, ut pars gravi defectu discretionis iudicii laboret.

7. Immaturitas invenitur in personis, quarum evolutio humana in iuvenili aetate defixa est, et in personis, quae ad statum psychicum antecedentem regressae sunt.

Notiones «fixatio» et «regressio» e scientia psychoanalytica depromptae sunt. Nihil est dubii, quin psychoanalysis sit scientia, sed quaestio de admissione eius conclusionum in campum iuridicum exurgit. Scitur exsistere leges civiles, quae translationem deductionum psychoanalytarum in provinciam iuris vetent.

Aliud praeterea est addendum, in quod mens ulterius intendatur: quod peculiaris momenti est nostris temporibus. Magna pars psychoanalytarum determinismo aperte adhaerent; vel, si nomine tenus libertatem admittunt, eam ita explicant, ut non nisi larvatum determinismum promoveant.

Ut ex dictis sciat, caute procedendum est, si partis immaturitas-affectiva ut nullitatis matrimonii causa proponatur. Nisi immaturitas gravem defectum discretionis iudicii in contrahente producat, de immaturitate agitur, qua omnes iuvenes laborant.

8. In causis de quibus in can. 1095 «iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat» (can. 1680). Peritia inutilis est tribus in casibus:

a) si in tabulis processualibus prostat aliquod documentum vel testimonium adeo qualificatum, cui tanta vis probationis attribuitur, ut iudex certitudinem moralem de partis incapacitate consensuali acquirat ideoque ad sententiam pro nullitate ferendam tuto procedere possit.

b) si ex adiunctis antecedentibus, concomitantibus et subsequentibus coniugii celebrationem evidenter aliqua ex incapacitatibus in citato canone indicatis eruitur.

c) si ex «actis et probatis» non nisi pro sententia negativa concludi licet. Scripta ad rem leguntur: «Quod si partium ac testium depositiones nulla signa gravis defectus discretionis iudicii in alterutra vel in utraque parte denotent, hisce in rerum adiunctis opera peritorum inutilis evidenter apparet» (coram Stankiewicz, decisio diei 20 iulii 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 515, n. 25).

IN FACTO. — 9. Causa haec difformem sententiam obtinuit: negativam in prima instantia, affirmativam in altera instantia. Primae curae iudices acta diligenter examinaverunt et res tum in iure cum in facto expenderunt. Eadem dici non possunt de iudicibus appellatis. Ii nimis in depositionibus sacerdotis matrimonio assistentis consistunt et minus quam mererent cetera testimonia aestimant. Ut iam Defensor vinculi primae instantiae animadvertit partes inter se discrepare sive quoad tempus consummationis matrimonii sive quoad numeros praeparationum proximarum. Etiam testes dissentiunt.

Ad aequum iudicium ferendum omnino necesse est, ut viri vices familiares et antenuptiales ex tabulis processualibus eruantur.

Vir in numerosa familia crevit, ubi institutionem humanam et religiosam accepit. Eius pater «working in horse racing» saepe in itinere fuit. Conventus vero in civitate Ipoh nuncupata remansit, in qua «(omissis) School up to Form II» cum fructibus frequentavit. Postquam eius pater professionem suam dereliquit, filius «the type of profession» suscepit.

Vir candide fatetur suas relationes ad parentes, familiares, magistros semper «good» fuisse. Affirmat quoque ei nullam difficultatem adfuisse nectendi conversationem cum condiscipulis diversi sexus.

Ex actis emergit parentes viro celebrationem matrimonii proposuisse. Ipse, a genitoribus comitatus, mense februario anno 1970 domicilium mulieris adiit. A parentibus interrogatus: «How about

the girl? », vir nullam obiectionem erga puellam expressit. Ita voluntatem genitorum suam fecit.

Inter iuvenes amor vigebat, teste actricis matre: «I asked him about his opinion, then he said that he likes my daughter », et accedente actricis sorore: «My sister [...] began to like him and she said that she would not marry anyone else but A. ».

Partes sibi fidem dederunt et celebrationem coniugii religiosam praeparaverunt

Nemo unquam infelicem matrimonii exitum praevidebat, aiente viro: «We want to get married and make our life happy and to do what we can do ».

Die nuptiarum omnia rite processerunt, asserente viro «a grand affair and well attended ». Coniuges domicilium in domo paterno viri constituerunt. Nulla eis adfuit difficultas quoad vitam intimam, sive quoad modum sive quoad frequentiam. Tempore procedente, varias ob causas, inter quas viri absentia a familia, contentiones ortae sunt, quae ad disruptionem insanabilem matrimonii adduxerunt, reddente convento: «I was away most of the time, not paying attention to her, not taking care of her, these were things which aggravated her. When we were not happy, we didn't brush things away, but instead we just kept away from one another ».

Mulier ruinam connubii his rationibus attribuit: «My marriage broke down because of my mother-in-law's refusal of my husband to have a family life with me and does not treat me as his wife and has no concern for his son ».

Ex historia igitur matrimonii nulla apparent signa certa de gravi defectu discretionis iudicii in convento. Matrimonium accusatum naufragium passum est ex causis externis, minime ex aliqua condicione viri psychologica iam tempore nuptiarum existenti.

10. Mulier in libello causae introductorio enarrat: «As I had never met or heard about him at all before this first meeting, my impression about him, his character and personality at that time, were purely what I then gathered from his appearance, composure, actions, movement etc... He appeared to be handsome, a man of good composure, of good character and personality ».

Ipsa coram iudice de ingenio viri reddit: «He was handsome ». Etiam: «He appeared normal ». Adhuc refert actus conjugales rarissime locum habuisse, sed «I was still happy with the marriage ». Post nativitatem filii vita communis deterior est facta.

«He was receding from me — ita ait actrix — he sent me out of our bed-room. I was always blamed for any and every wrongful happening in the house. I was left alone in the house to work there. I was not even allowed to visit my parents, or else there would be big quarrels. He always complained about my figure saying that I was very thin and always compared me to his younger sister, who was plumpy».

Libenter concedendum est mulierem multa adiuncta revelasse, quae vitam matrimonialem difficilem reddiderunt, sed ex factis adductis pro incapacitate viri consensuali concludi nequit.

11. Vir in examine iudicali de seipso dicit: «I am a very busy man. I do a lot at travelling. I am at home for two or three days a week then I have to rush to my work the weekend. With regard to my social life, I mix mostly with my workmates».

Ipse quoad suam maturitatem patefacit: «I was perhaps mature in my work, but I was not mature enough to live on my own and to lead a married life». Instat: «I was never mature». Ad suam immaturitatem sustinendam, conventus ad aetatem appellat: «I was only 24 years old when I got married». Vir igitur octo annos aetatem legalem exsuperavit ideoque matrimonio ineundo maturus habendus erat. Haec praesumptio ex actis et probatis non destruitur.

Sub aspectu intellectivo, conventus claris verbis declarat se obligationes matrimonii essentielles novisse illasque sibi assumpsisse. Asserit: «That is why we got married in the Church at the altar. We got involved and concerned, hoping, that our marriage would work».

Sub aspectu aestimativo, vir primum occursum cum puella ita describit: «We visited her house making a proposal. She (H.) brought out a few cups of tea and layed them on the table. She (i.e. mater conventi) asked me how about the girl. I said: "I suppose there is nothing wrong with her". That was all what I said».

Sub aspectu electivo, conventus refert: «Anything we do, parents decide, and we just follow». Vir igitur voluntatem parentum observavit et libere eorum voluntatem est secutus.

Haec est conclusio: viri deliberata operatio pertinuit ad eum tamquam propria.

12. R. D. M. P., qui «the prenuptial instructions» fecit, conventum «a bit coky» considerat et diiudicat: «At the stage, I think

he was not yet ready to take the responsibilities towards marriage». *Testis a patre actricis accepit hoc iudicium*: «The boy seemed okay». *Sacerdos, interrogatus de «basic understanding of the nature and commitment of a christian marriage», respondit*: «Intellectually he might have, but I had the feeling that psychologically he was not ready for marriage».

A. J., frater conventi minor, personalitatem fratris ita describit: «He is a very hard working person who always thinks about his future. Characterwise he is a man of strong will and always believes what he says is right». *Pergit*: «He was mature, but I think he was not prepared enough both mentally and religiously for marriage». *Addit*: «His sense of responsibility to our parents and the rest of the family is good». *Insuper refert*: «He was normal [...]. He was very happy when the child was born». *Reddit de vita communi*: «After the wedding they were normal, and there was no problem». *Contentiones, quae ad disruptionem insanabilem connubii adduxerunt, inter coniuges ortae sunt, quinque vel sex annis a celebratione coniugii transactis. Testis culpam ruinae connubii mulieri attribuit, quae «refused to obey» marito.*

Familiares actricis conventum maturum habent: dum pater ait: «The few times I met him, he looked very mature [...]», *pingit mater virum «very sociable, outgoing except to his wife and child», deponit soror maior*: «From what I came to know after the marriage, I think he was mature», *et affirmat soror minor*: «He seemed okay to me». *Etiam*: «I think he was mature and stable in this thinking and behaviour».

Adsunt igitur testes, qui virum conventum tempore nuptiarum matrimonio ineundo maturum habent. Haec testimonia magni momenti sunt. Omnes homines namque scientiam de matrimonio deque eius significatione habent.

Quoad interpretationem verbi «immaturus» infrascripti Patres plene assentiuntur iudicibus primae curae, cum scribunt: «However, the judges must remain cautious of the use of the word of “immature” in general assertion which a lay-witness may not mean what a judicial mind might take it to mean. In a lay-witness’s language “immature” or “immaturity” often refers not to an inherent defect in the act of consent but rather the lack of a greater degree of one’s sense of responsibility or of his manners, personality etc. It appears to the Judges that both, the Respondent and Rev. Fr.

M. P. referred to the latter when they spoke about being “not full mature” or “not mature enough” in giving their evidence».

13. Universis actis pervolutis, Auditores de Turno necessarium non duxerunt opera periti vel peritorum uti. Acta enim satis ostendunt immaturitatem psychoaffectivam tempore nuptiarum talem gradum non attingisse, ut vir capacitate matrimonii contrahendi orbaretur.

14. Quibus omnibus tam in iure quam in facto mature perpensis, Nos infrascripti Patres de Turno pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitive sententiamus, dubio proposito respondententes:

Negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu.

Itaque pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium administris ad quos spectat, ut hanc Nostram sententiam definitivam notificent omnibus quibus de iure.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 22 maii 2002.

*Iosephus Huber, Ponens
Franciscus López-Illana
Ioannes Baptista Defilippi*

(Omissis)

Sull'immaturità, specie quella affettiva, e il suo rapporto con la nullità del matrimonio

La sentenza *coram* Huber riportata prima contiene nell'*in iure* una chiara esposizione dei criteri giuridici con i quali deve essere affrontata la questione dell'incidenza dell'immaturità affettiva nella validità del consenso, specialmente sotto il profilo della grave mancanza di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2). Com'è abituale nelle decisioni sobrie e precise di cui è ponente Mons. Josef Huber, in questa sentenza dell'illustre Prelato Uditore tedesco, si riflettono sia la sua competenza giuridica che quella filosofica. Come giurista egli ha saputo unire il lavoro come giudice a quello d'indole scientifica sul matrimonio, a partire dalla sua tesi dottorale sul consenso matrimoniale in diritto romano, cui hanno seguito co-

stanti pubblicazioni matrimonialistiche, soprattutto legate alle questioni più attuali e delicate che si pongono nella Rota Romana. Sul versante filosofico, egli si ispira alla migliore tradizione scolastica e proprio perciò si mostra aperto alle vere acquisizioni scientifiche sulla psicologia umana, ma fermamente critico delle tendenze incompatibili con un'adeguata antropologia fondata sulla metafisica.

Tenuto conto della sintonia tra questa sentenza e le considerazioni che in tema di immaturità ho svolto al II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato a Roma dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce a settembre 2004, ho ritenuto utile riproporre in questa sede quelle considerazioni. Ho mantenuto la parte del mio intervento a quel Corso riguardante il rapporto tra il n. 2 e il n. 3 del can. 1095, e anche quella sull'eventuale influsso dell'immaturità sullo stesso consenso da parte di una persona capace. Benché questi temi non riguardino direttamente questa *coram* Huber, mi sembra che convenga affrontarli insieme per una trattazione complessiva della rilevanza giuridica dell'immaturità.

1. *Una problematica aperta.*

Tra le cause di nullità matrimoniale per incapacità, quelle per immaturità, soprattutto affettiva, sono ormai da decenni particolarmente numerose in molti Paesi. Non manca perciò una giurisprudenza della Rota Romana sull'argomento⁽¹⁾.

Tuttavia, è opinione abbastanza comune che il tema non sia stato finora chiarito a sufficienza, benché dei passi avanti significativi siano stati compiuti.

(1) Cfr. AA.VV., *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, con un massimario comprendente 99 sentenze tra il 1967 e il 1990, e nove sentenze integralmente pubblicate; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza della Rota Romana sull'immaturità affettiva*, in AA.VV., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. Conn e L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Roma 2005, pp. 357-372. Alcuni articoli recenti sintetizzano anche alcuni casi trattati dalla Rota Romana: ad es. dello stesso J. HUBER, *Die affektive Unreife als Quelle des « defectus libertatis internae »*, in AA.VV., *Plenitudo Legis Dilectio* [Studi in onore di B. Zuber-tow], Università Cattolica di Lublino, Lublino 2000, pp. 392-400; A. MENDONÇA, *Rotal Approaches to Affective Immaturity as a Cause of Consensual Incapacity for Marriage*, in *Studia Canonica*, 31 (2000), pp. 293-354.

Fra questi progressi ve n'è uno dovuto in gran parte alla stessa promulgazione della nuova norma codiciale sull'incapacità consensuale (can. 1095): oggi è convinzione unanime che l'imaturità affettiva non costituisce di per sé un capo o figura giuridico-canonica di nullità, ma rappresenta una fattispecie che può rientrare o meno in uno dei motivi previsti dalla legge canonica. In questo senso si pensa specialmente al grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali (can. 1095, 2°), oppure talvolta all'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°). Questa precisazione consente di giudicare sull'incidenza dell'imaturità alla luce di concetti propriamente giuridico-matrimoniali, come quelli adoperati dai nn. 2-3 del can. 1095 (2).

Ciò nonostante, sussiste tuttora una difficoltà pratica assai facile da percepire: sulla base di quali criteri è possibile passare dall'accertamento empirico dell'imaturità affettiva, generalmente con l'ausilio di perizie psicologiche o psichiatriche, alla constatazione della sua effettiva incidenza sul consenso matrimoniale? È possibile tradurre le diagnosi degli psicologi e degli psichiatri, fatte con le categorie delle loro scienze, in sentenze canoniche, pronunciate sulla base di concetti specificamente canonici?

Dinanzi a quesiti del genere, il magistero dei celebri discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana negli anni 1987 e 1988 (3) ha segnato un apporto importante. L'insegnamento pontificio in quei discorsi assume una linea in cui gli ambiti delle varie discipline scientifiche coinvolte vengono chiaramente differenziati, ma si riconosce nel contempo un fondamento comune che rende possibile il necessario dialogo interdisciplinare: una comune antropologia, quella cristiana, la quale include la verità naturale e soprannaturale sulla persona umana. A questo proposito, il Papa diceva: «il

(2) Si ricordino i tempi, prima del CIC del 1983, in cui le stesse categorie psicologiche, come quella d'imaturità affettiva, e secondo il variegato uso che ne facevano i periti, venivano adoperate direttamente quali capi di nullità. Ciò dava spazio ad un'incertezza ancor più accentuata, come si può vedere ad es. in N. PICARD, *L'imaturità e le consentement matrimonial*, in *Studia canonica*, 9 (1975), pp. 37-56. Tuttavia, questo rischio non può considerarsi del tutto superato, e può sussistere nel contesto di un'apparente utilizzo dell'approccio giuridico-canonico.

(3) 5 febbraio 1987, in *AAS*, 79 (1987), pp. 1453-1459; 25 gennaio 1988, in *AAS*, 80 (1988), pp. 1178-1185.

dialogo e una costruttiva comunicazione tra il giudice e lo psichiatra o psicologo sono più facili se per entrambi il punto di partenza si pone entro l'orizzonte di una comune antropologia, così che, pur nella diversità del metodo e degli interessi e finalità, una visione resti aperta all'altra»⁽⁴⁾.

I due discorsi presentano un'esposizione unitaria, in cui viene descritta la rilevanza delle basi antropologiche per l'accertamento dell'incapacità. Si evidenzia che una concezione dell'uomo chiusa alla trascendenza, in cui la visione della persona oscilla tra determinismo psichico o sociale e autoaffermazione egoistica, porta ad una concezione del matrimonio come «semplice mezzo di gratificazione o di autorealizzazione o di decompressione psicologica»⁽⁵⁾. In tale contesto si ignora il senso del dovere e dell'impegno coniugale, e anche quello del peccato, della lotta e della grazia divina. Ne consegue che ogni lieve riduzione della libertà viene interpretata come assenza di normalità o maturità, le quali vengono anche rapportate ad un matrimonio idealizzato nell'ottica dell'immanenza. Di conseguenza, il Pontefice mette in guardia contro l'equivoco insito nello stesso termine «maturità», poiché non si può «confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio»⁽⁶⁾. In questo contesto di idee, acquista il suo significato più profondo un'altra famosa affermazione del primo di questi discorsi, secondo cui «solo la *incapacità* e non già la *difficoltà* a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio»⁽⁷⁾.

Questi discorsi sono stati commentati e citati spesso⁽⁸⁾. Tuttavia, la mia impressione è che nella letteratura canonistica sul

(4) Discorso del 5 febbraio 1987, cit., n. 3.

(5) *Ibidem*, n. 5.

(6) *Ibidem*, n. 6.

(7) *Ibidem*, n. 7.

(8) Tra i primi commenti, cfr. quelli di G. VERSALDI: *Momentum et consecraria Allocutionis Ioannis Pauli II ad Auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, in *Periodica*, 77 (1988), pp. 109-148; ID., *Animadversiones quaedam relate ad Allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica*, 78 (1989), pp. 243-260; J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), pp. 395-422. Fra la letteratura successiva cfr. N. SCHÖCH, *Die kirchenrechtliche Interpretation der Grundprinzipien der christlichen Anthropologie als Voraussetzung für die eheprozessrechtliche Beurteilung*

tema⁽⁹⁾ e nei processi di nullità, pur senza negare esplicitamente l'orientamento dei discorsi, anzi citandoli più di una volta, l'impostazione più diffusa sia rimasta piuttosto un'altra.

Cercherò di descrivere la tendenza di pensiero che mi sembra attualmente più abituale negli scritti dei canonisti. Le tappe logiche che vengono di solito percorse sono: descrizione dell'affettività e del suo sviluppo nell'uomo; presentazione delle caratteristiche dell'im maturità affettiva (chiamata a volta anche psico-affettiva o semplicemente psichica⁽¹⁰⁾); infine, determinazione delle ipotesi in cui tale immaturità può intaccare la validità del consenso.

Spesso viene descritta l'affettività come colorito o tono, gradevole o sgradevole, che accompagna l'intera vita umana. Si distinguono poi diversi componenti dell'affettività: emozioni, sentimenti e passioni (rilevando però che in fondo essi altro non sono che tipi fenomenici di una medesima realtà), e se ne evidenzia l'influsso sulle altre facoltà umane, in particolare sull'intelletto e sulla volontà. L'im maturità affettiva appare come una situazione in cui la persona non si è sviluppata in tale dimensione in modo adeguato a ciò che dovrebbe essere proprio della sua età, e presenta pertanto tratti di infantilismo. Tali tratti vengono enumerati più o meno così: l'instabilità affettiva, la dipendenza affettiva rispetto ai genitori, l'egocentrismo — sottolineato spesso come specialmente rilevante, in quanto tutto viene considerato in rapporto esclusivo al proprio io —, l'insicurezza, la carenza di realismo nei giudizi sulla

der psychischen Ehekonsensunfähigkeit: eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der päpstlichen Allokutionen und der Judikatur der Römischen Rota, P. Lang, Frankfurt am Main [etc.] 1999. Uno studio recente mostra l'influsso della dottrina esposta dal Papa sulla giurisprudenza rotale ed avanza proposte operative affinché i giudici tengano maggiormente conto del fondamento antropologico delle perizie: C. IZZI, *Valutazione del fondamento antropologico della perizia*, Lateran University Press, Roma 2004.

⁽⁹⁾ Cfr. ad es. S. PANIZO ORALLO, *La inmadurez de la persona y el Matrimonio*, Publicaciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1996; Angelo D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 1997, pp. 117-126; e J.J. GARCÍA FAÏLDE, *Nuevo estudio sobre trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio*, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca 2003, pp. 482-513.

⁽¹⁰⁾ In realtà, sotto la denominazione di «immaturità», in diritto matrimoniale canonico, si considera generalmente solo quella d'indole affettiva, il che naturalmente non esclude che altre specie d'immaturità (intellettuale, sessuale) possano influenzare la validità del matrimonio.

vita e nel modo di superare le difficoltà dell'esistenza, la mancanza di responsabilità, ecc. Infine, si cerca di spiegare come questa immaturità in casi gravi possa dar luogo ad un per l'appunto grave difetto di discrezione di giudizio, giacché la persona può essere incapace di deliberare sufficientemente sulla realtà del matrimonio, oppure può mancare di sufficiente libertà interna per dominare i suoi impulsi affettivi. Inoltre, il soggetto affettivamente immaturo, pur essendo capace di intendere e di volere il matrimonio, potrebbe essere incapace di assumere gli obblighi matrimoniali, qualora per il suo egocentrismo non fosse in grado di donarsi all'altra parte, o non potesse vivere tali obblighi per mancato controllo della sua sfera affettiva.

Siffatta maniera di impostare la questione lascia un ampio spazio alla valutazione del giudice, uno spazio però in cui la legittima discrezionalità propria delle decisioni eminentemente prudenziali rischia di trasformarsi in arbitrarietà. Malgrado la ricorrente precisazione secondo cui non ogni immaturità affettiva è causa d'incapacità consensuale, di fatto viene a crearsi una situazione in cui, non solo per le difficoltà inerenti alla prova, ma soprattutto in considerazione della difficoltà di stabilire dei parametri generali di maturità, il compito del giudice sembra dipendere troppo da valutazioni soggettive. Il rischio che attualmente tale soggettività si lasci condizionare dal desiderio di risolvere pastoralmente una crisi matrimoniale, con la conseguente relativizzazione del senso della verità, è più che confermato dall'esperienza. Tuttavia, non sono nemmeno da escludere atteggiamenti opposti, altrettanto infondati, che rifiutino quasi per principio ogni dichiarazione di nullità per immaturità. Risulta perciò necessario proseguire nello sforzo di trovare soluzioni oggettive, che accertino davvero ciò che è giusto in ogni caso.

2. *Alla ricerca di vie di soluzione.*

In questa seconda parte della mia esposizione cercherò di indicare alcune vie che, a mio parere, possono essere utili per superare le attuali incertezze, ridando unità di fondo ai criteri dottrinali e giurisprudenziali. La prospettiva delle mie riflessioni sarà quella della conoscenza giuridico-canonica, in particolare al livello fondamentale. Intendo cioè cercare l'impostazione di fondo che sia più adeguata all'essenza del matrimonio. Un tale approccio potrebbe

apparire a prima vista poco pratico, ma sono convinto che si possa rivelare efficace, semplicemente perché mette più in risalto la verità essenziale sul matrimonio. In questo modo, gli apporti validi della psicologia e della psichiatria, nonché l'autentica prudenza canonica, possono trovare delle basi solide per arrivare alla verità nel caso singolo.

Esporrò queste vie di soluzione mediante l'enunciato di alcune tesi, seguite da un breve commento. Non pretendo di offrire una trattazione esauriente, ma solo degli spunti un po' frammentari, benché sorretti da alcune idee di fondo.

2.1. *La maturità affettiva è un aspetto o dimensione della maturità personale complessiva.*

Questa prima tesi può sembrare ovvia, ma forse non lo è poi così tanto. In effetti, mi pare che talvolta non si tenga conto a sufficienza di questo aspetto, dal momento che l'affettività appare quasi come un'entità autonoma, il cui grado di sviluppo potrebbe verificarsi ed essere accertato indipendentemente da altri aspetti della maturità della persona. L'affettività tende ad apparire così come una sorta di meccanismo che funzionerebbe separatamente dalla realtà integrale della persona.

Questa analisi così settoriale dell'affettività ostacola la comprensione realistica dei fatti. Ad es. facilmente si tende a considerare che alcuni traumi infantili possano aver segnato irreparabilmente la persona sotto il profilo affettivo, oppure che alcune reazioni anomale episodiche davanti a stimoli eccezionali possano considerarsi espressioni d'immaturità psichica⁽¹¹⁾. Nel contempo, senza arrivare a negare che la persona possa dominare le sue reazioni emotive, si accentua eccessivamente il loro influsso sulla libertà, come se si trattasse di forze che abitualmente influiscano in modo determinante o quasi sull'attività umana.

Andrebbe invece maggiormente sottolineato che i concetti di maturità e di immaturità hanno senso esclusivamente in rapporto alla persona umana in quanto tale. L'affettività, presa isolatamente,

⁽¹¹⁾ Previene contro la mera rilevazione di «sintomi» d'immaturità, scollegati da una visione complessiva e strutturale della persona e delle sue facoltà naturali, P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Ancora, Milano 1998, pp. 194-195.

non è matura o immatura; lo è solo in quanto si rapporta all'insieme della persona⁽¹²⁾, e ciò ha luogo sempre attraverso la connessione con le facoltà propriamente spirituali dell'uomo, ossia con l'intelligenza e la volontà. Nell'affettività, ma anche nell'ambito della conoscenza, si scopre facilmente l'unità corporeo-spirituale dell'uomo, poiché nei sentimenti, emozioni e passioni restano coinvolti sia gli appetiti sensibili che la volontà. Anzi, vi è una tale compenetrazione ed intreccio tra queste varie facoltà da non consentire di operare tagli netti, che denoterebbero una visione dualista dell'uomo. Nel contempo, non si può oscurare il primato delle facoltà propriamente personali; e risulta fuorviante collocarvi accanto dei requisiti affettivi, come se si trattasse di componenti sconnessi che andrebbero semplicemente sommati. Con ciò non voglio negare né diminuire l'influsso dell'affettività sugli atti umani, ma desidero sottolineare che il punto di riferimento per misurare tale influsso non può essere altro che lo stesso atto umano complessivamente risultante. Infatti, l'eventuale ripercussione negativa dell'affettività sulla maturità matrimoniale si dovrà riscontrare in mancanze nell'attività delle stesse facoltà d'intendere e di volere (senza ovviamente voler dimenticare la grande rilevanza positiva dell'affettività nel processo che porta all'unione matrimoniale, nell'atto stesso di sposarsi e nella vita coniugale). A prescindere dalle denominazioni che si vogliono adoperare, è chiaro che in questo caso ci sarà una vera anomalia psichica, la quale, per il fatto di dar luogo a quelle mancanze nell'intendere e nel volere, deve essere considerata grave agli effetti matrimoniali⁽¹³⁾.

Non intendo dilungarmi su tale questione. Vorrei soltanto sottolineare che un'adeguata comprensione sia dell'affettività che della maturità richiede il concorso armonico delle varie prospettive di

(12) È questa la tesi che sorregge l'ottimo libro di F. RODRÍGUEZ QUIROGA, *La madurez afectiva*, Promesa, San José de Costarrica 2002.

(13) Com'è ovvio, la valutazione della gravità dell'anomalia psichica, e lo stesso giudizio circa l'esistenza di una vera anomalia, si realizzano qui nella prospettiva della conoscenza canonico-matrimoniale, e sono pertanto in relazione con ciò che essenzialmente è il matrimonio, tenendo conto del patrimonio filosofico e teologico di cui si serve la Chiesa in questa materia. Certamente i contributi della psicologia e della psichiatria sono molto utili, ma solo nella misura in cui si sintonizzano e si mettono in rapporto con quel punto di vista propriamente matrimoniale. È completamente fuorviante il tentativo di trasferire semplicisticamente le categorie e le valutazioni di quelle scienze al campo delle nullità matrimoniali.

conoscenza coinvolte, secondo quel modello di interdisciplinarietà lucidamente auspicato dai ricordati discorsi di Giovanni Paolo II. Il realismo che sorregge l'autentico approccio interdisciplinare permette di diffidare di ogni scienza empirica sull'uomo che neghi o si chiuda di fronte alla visione personale dell'uomo stesso, con la sua portata metafisica, etica e giuridica. Ciò non vuol dire dimenticare la specificità della psicologia o della psichiatria, ma implica riconoscere la loro intrinseca dipendenza da basi filosofiche e teologiche che risultano necessarie per un'adeguata fondazione e che comunque, in un senso o in un altro, sono sempre implicite ed operativamente presenti. Per contro, il discorso filosofico e teologico sulla persona umana si arricchisce mediante il contatto permanente con tutto ciò che mostrano le scienze empiriche sull'uomo. In definitiva, l'apertura alla realtà è il criterio fondamentale che assicura la validità e la fecondità di ogni tipo di conoscenza, e rende consapevoli dei limiti delle singole discipline, per indirizzarle verso vitali rapporti interdisciplinari⁽¹⁴⁾.

A motivo di questa prima tesi, nel prosieguito di queste riflessioni parlerò piuttosto di maturità per sposarsi in generale, anziché di maturità affettiva. Mi pare che quest'ultima dizione tenda ad alimentare un'ottica in cui tale dimensione si separa e quasi si spersonalizza.

2.2. *La maturità richiesta è capacità minima per sposarsi, non abilità per la realizzazione perfetta della vita coniugale.*

Quando ci si pone nell'ottica dell'accertamento della validità del matrimonio, è ovvio che la maturità deve intendersi come capacità minima. Malgrado quest'affermazione sia condivisa nell'ammissione alla celebrazione, penso che essa sia invece spesso persa di vista nei processi matrimoniali.

⁽¹⁴⁾ Nell'ambito filosofico, sfruttano quest'apertura interdisciplinare A. MALO, *Antropologia dell'affettività*, A. Armando, Roma 1999; e F. RODRÍGUEZ QUIROGA, *La dimensión afectiva de la vida*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2001. Per impostazioni della maturità per sposarsi nell'ottica di una psicologia aperta ai fondamenti metafisici sulla persona umana e sul matrimonio, cfr. A. POLAINO-LORENTE, *Amore coniugale e maturità personale: fattori psicologici e psicopatologici*, trad. it., San Paolo, Cinisello Balsamo 1994; e G. VERSALDI, *L'approccio interdisciplinare al matrimonio: luci ed ombre. La Psicologia*, in AA.VV., *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano 2004, pp. 115-126.

Gli equivoci in agguato sono presenti nello stesso linguaggio adoperato. Debbo confessare che l'uso canonistico del termine «maturità» come espressione di capacità, pur con tutte le opportune cautele (dicendo ad es. che è relativa al matrimonio, o che lo è solo in senso canonico, e via dicendo), mi pare poco felice. I rischi di confusioni nel dialogo con la psicologia sono evidenti, poiché se ciò che si esige per sposarsi viene denominato dai canonisti «maturità», è poi difficile chiedere ai periti che si concentrino su un aspetto diverso da quello che gli stessi periti intendono per maturità psichica. Ma forse la maggiore difficoltà deriva dal significato che ha la parola «maturità» nell'uso corrente. Riferita alle persone umane, essa allude al periodo della vita che si situa tra la giovinezza e la vecchiaia. Ora è chiaro che normalmente le persone si sposano prima di pervenire a quella maturità, e cioè quando sono ancora giovani. Anzi, il matrimonio di persone in età comunemente detta «matura» pone dei problemi speciali.

La maturità evoca una certa perfezione o pienezza, più in rapporto con la realizzazione che con la costituzione del matrimonio. In questo senso, bisogna evitare ogni indebita confusione tra l'esistenza del matrimonio e la sua tensione finalistica verso una piena realizzazione, che su questa terra si cerca sempre attraverso lo sforzo perseverante, sapendo mettere a frutto le difficoltà e i limiti, anche morali, delle persone. Molto fuorviante è invece presentare il matrimonio come cammino per esseri che sarebbero al di sopra delle comuni miserie umane; e anche il descrivere il matrimonio sacramentale come se appartenesse ad un mondo speciale, abitato solo da persone di profonda spiritualità, dotate di tutte le virtù immaginabili che li rendono pienamente felici in maniera quasi automatica. Anche della felicità coniugale, che rientra certamente nei piani di Dio per ogni coppia, bisogna avere un'immagine reale, che tra l'altro non dimentichi la partecipazione alla Croce di Cristo, la necessità di comprendere e di perdonare⁽¹⁵⁾.

(15) Questo realismo è molto presente nella predicazione di S. Josemaría Escrivá, proprio quando spiega il modo di vivere la chiamata universale alla santità nel matrimonio e nella famiglia. In un'omelia del 1970 egli diceva: «Durante la nostra vita sulla terra, il dolore è la pietra di paragone dell'amore. In modo plastico potrei dire che nel matrimonio c'è un dritto e un rovescio. Da una parte, la gioia di sapersi amati, l'entusiasmo di edificare e di consolidare una famiglia, l'amore coniugale, la consolazione di veder crescere i figli. Dall'altra, dolori e contrarietà, il trascorrere del tempo che logora i corpi e

2.3. *La maturità per sposarsi ha come punto di riferimento essenziale la capacità di stringere il patto coniugale e di consumarlo.*

Questa terza tesi risulta forse più problematica delle precedenti, giacché anche sotto il profilo dottrinale il diritto matrimoniale canonico è stato e continua ad essere dominato da un'idea opposta, quella cioè secondo cui la maturità dovrebbe rapportarsi alla vita coniugale e misurarsi in funzione di essa, non essendo sufficiente la capacità per contrarre matrimonio. La previsione codiciale dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali (cfr. can. 1095, 3°), nonostante sia collocata nell'ambito consensuale, sembra essere la conferma legislativa più evidente di questa concezione.

Non intendo tornare qui su questo problema⁽¹⁶⁾. Vorrei fare soltanto alcune osservazioni nella prospettiva della maturità.

Anzitutto, mi pare che riferire la maturità alla vita coniugale lasci nell'incertezza. Infatti, la vita coniugale è di per sé una realtà esistenziale che ammette molte modalità e gradi di realizzazione. È vero che, per accertare la maturità, si suol ricorrere a ciò che sarebbe l'essenza della vita coniugale, concepita come minimo necessario. Tuttavia, come preciserò più avanti, non vedo come si possa parlare di un *altro* minimo di capacità di vivere il matrimonio diverso da quello che si richiede per contrarlo. In realtà però il minimo richiesto è spesso concepito, non tanto sul piano della capacità vera e propria, quanto su quello della realizzazione esistenziale, più o meno idealizzata. In particolare, si tende ad includere nel modello di riferimento l'assenza di un fallimento più o meno

minaccia di inacidire i caratteri, l'apparente monotonia dei giorni che sembrano sempre uguali».

«Avrebbe un ben povero concetto del matrimonio e dell'affetto umano chi pensasse che, nell'urto contro queste difficoltà, l'amore e la gioia vengano meno. È proprio allora, invece, che i sentimenti che animavano quelle creature rivelano la loro vera natura, che la donazione e la tenerezza si rafforzano e si manifestano come affetto autentico e profondo, più potente della morte (cfr. *Ct* 8, 6).» (*È Gesù che passa*, trad. it., Ares, Milano 2000 — 1ª ed., 1974 —, n. 24).

⁽¹⁶⁾ Rimando a quanto ho scritto in *Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pp. 449-464; e *La capacità matrimoniale vista alla luce dell'essenza del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 623-638. Inoltre, nella stessa lunghezza d'onda cfr. anche la monumentale opera di E. TEJERO, *¿Imposibilidad de cumplir o incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio?: historia, jurisprudencia, doctrina, normativa, magisterio, interdisciplinariedad y psicopatología incidentes en la cuestión*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005.

prolungato, nella misura in cui tale fallimento viene sovente interpretato in chiave di mancata capacità.

D'altra parte, mi pare che il riferimento al patto coniugale possa non risultare del tutto convincente per alcuni a motivo di una loro visione impoverita dello stesso patto. Siamo abbastanza abituati a concepire quel patto, e in particolare il consenso matrimoniale quale suo nucleo, in un modo piuttosto disincarnato. Il modello dei contratti patrimoniali, aventi degli oggetti estrinseci alle parti, pesa ancora troppo sul modo di comprendere lo sposarsi, malgrado tanti sforzi per superarlo. Perciò, il consenso appare come un momento isolato, inteso per lo più in chiave volontaristica ed intellettualistica, e cioè di una volontà e di un intelletto che non rimandano alla realtà pratica delle persone e della loro unione. È vero che il consenso segna il momento della nascita del vincolo (per cui non si può concepire una sorta di consenso *in fieri*), e che il vincolo è frutto delle persone essenzialmente mediante le loro volontà illuminate dalle intelligenze. Ma queste verità non possono far dimenticare che il consenso matrimoniale s'inserisce nello svolgimento storico reale del processo che ha portato l'uomo e la donna al matrimonio⁽¹⁷⁾, e che sposarsi è un atto che coinvolge agli effetti coniugali tutta la persona, anche il suo corpo e naturalmente la sua affettività.

Inteso in questo modo realistico, il patto coniugale riacquista la sua funzione di unico punto di riferimento essenziale per accertare la capacità. Da un lato, la sua analisi giudiziaria deve tener conto dell'intera vicenda della vita dei coniugi, prima e dopo le nozze, perché è solo così che si può penetrare dall'esterno, nei limiti del possibile, nella realtà umana del matrimonio *in fieri*, e pronunciarsi sulla sua invalidità o meno. Dall'altro, tutte le dimensioni della persona, specialmente quelle affettive e sessuali, vanno considerate, semplicemente perché solo in tale modo è possibile cogliere la verità dello stesso consenso matrimoniale delle persone umane.

(17) La visione dinamica dell'amore coniugale si trova specialmente messa a fuoco nei lavori più recenti di P.J. VILADRICH: cfr. ad es. *El amor conyugal entre la vida y la muerte. La cuestión de las tres grandes estancias de la unión* (Lección inaugural del curso académico 2003-04, Universidad de Navarra), in *Ius Canonicum*, 44 (2004), pp. 17-67, 439-513.

A mio avviso, si può affermare che il possesso della capacità per contrarre matrimonio è l'unica via che consente di accertare che le persone al momento delle nozze sono in condizioni minime di vivere la loro unione. In effetti, una volta che le persone si sono davvero date ed accettate come marito e moglie, esse hanno mostrato di possedere le risorse essenziali, proprio in quanto persone, per vivere matrimonialmente. Bisogna insistere sul fatto che la capacità di sposarsi e quella di vivere da sposati appartengono al medesimo piano, cioè a quello propriamente umano, retto dalle facoltà personali dell'intelletto e della volontà (sebbene ovviamente la seconda di quelle capacità possa venire a mancare dopo il patto coniugale per motivi sopravvenuti che non intaccano la validità del matrimonio già contratto). Anzi, rettamente inteso, il patto coniugale risulta certamente molto più espressivo di quel dominio su di sé che caratterizza l'attività propria della persona umana, che non qualunque atto od omissione richiesto per vivere come marito e moglie o come genitori. In effetti, rendersi conto di ciò che è il matrimonio e volerlo assumere liberamente è la più efficace prova di potersi impegnare responsabilmente a vivere il matrimonio.

A mio parere, il ruolo del consenso nella tradizione canonica spiega il perché essa, al di fuori del caso dell'impotenza, nel quale si tratta di una capacità diversa d'ordine anche fisico, non abbia fatto ricorso in materia matrimoniale all'accertamento di una impossibilità di adempiere diversa da quella richiesta per la consumazione del matrimonio. Non è legittimo ricorrere in questo caso all'aforisma *ad impossibilia nemo tenetur*, perché l'esistenza dello stesso patto coniugale nella sua realtà antropologico-giuridica implica l'esistenza della possibilità di vivere il matrimonio (a meno che i contraenti diventino in seguito incapaci di vivere il connubio, il che peraltro non altera il loro vincolo coniugale). Al contrario, se si esige una qualche capacità attuativa del patto, ciò significa introdurre un nuovo requisito di capacità, che non è più né il consenso né la consumazione. Questo nuovo requisito rappresenta un'estensione analogica della *potentia coeundi*⁽¹⁸⁾, in quanto viene conce-

(18) Non va dimenticato che prima del CIC del 1983 alcuni prospettarono una *impotentia moralis*, come ampliamento, in chiave di impedimento, dell'impotenza fisica. La proposta non prosperò, ma essa ha avuto un influsso certamente non trascurabile nell'interpretazione del can. 1095, 3°.

pito quale abilità che non dipende solo dalla volontà degli sposi. Tale nuova capacità non sarebbe più delimitata in funzione di un atto concreto, com'è l'atto coniugale consumativo del matrimonio, il che mostra già la grande incertezza cui si va incontro. Ma vi è una considerazione più decisiva: impostata come capacità che va oltre quella richiesta per il consenso, in realtà essa non si considera più come una capacità per porre atti umani, bensì come una sorta di attitudine passiva ad una realizzazione esistenziale come coppia.

Convieni tener presente che la legislazione positiva può legittimamente esigere di più, stabilendo per la validità o per la liceità dei requisiti di convenienza per garantire meglio la riuscita della vita matrimoniale. Il minimo essenziale, quale unico punto di riferimento possibile per misurare la capacità, rimane però quello richiesto per lo stesso patto coniugale⁽¹⁹⁾.

Quest'ottica comporta ovviamente una determinata interpretazione del can. 1095, 3°. A mio parere, la distinzione tra il n. 2 e il n. 3 sta proprio a ricordare la realtà integralmente umana del consenso, la cui attualizzazione non può mai essere concepita in termini meramente intellettualistici e volutaristici (come potrebbe

⁽¹⁹⁾ Questa distinzione tra la maturità di diritto naturale per prestare il consenso e l'ulteriore maturità che storicamente può essere richiesta dalla legge positiva come questione di convenienza, si trova molto chiaramente esposta da J. HERVADA, *Essenza del matrimonio e consenso matrimoniale* (1982), in *Id.*, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 305-312. In questo senso appare problematico il trarre deduzioni sulla capacità consensuale dalle norme positive vigenti circa l'età per sposarsi. Senza disconoscere i problemi reali di maturazione dei giovani in molte società attuali, problemi che vanno certamente considerati al momento di giudicare i casi concreti, la presunzione generale (*iuris, non de iure*) in materia consensuale non può essere altra che quella basata sullo sviluppo naturale, cioè il tradizionale criterio della pubertà. Credo che il fatto di riferire questo criterio al solo aspetto intellettuale, come avviene nel CIC (cfr. can. 1096 § 2), si spieghi quale residuo del precedente intellettualismo nella dottrina e nella legislazione canonica. Sulla vigenza del criterio della pubertà come misura di capacità, abbandonato da approcci che non apportano punti realistici di riferimento, cfr. J. CARRERAS, *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (i precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 81-90. Tuttavia, nell'uso pratico del criterio della pubertà non si può perdere di vista la situazione culturale realmente esistente, che in alcuni ambienti può dar luogo ad un ritardo generalizzato della maturità della persona per sposarsi (ritardo culturale che probabilmente risulta piuttosto negativo per lo sviluppo complessivo della persona, giacché comporta una dilazione eccessiva nell'assunzione di responsabilità e nell'esercizio di una legittima autonomia rispetto alla famiglia di origine).

far supporre un'indebita interpretazione del requisito della discrezione di giudizio). *De lege ferenda* converrebbe però cercare una formula che escludesse più chiaramente l'interpretazione autonoma dell'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali. Tale interpretazione autonoma facilita la sua estrapolazione in riferimento a svariati modelli di vita coniugale vissuta, ed è alla base di talune proposte, come quella dell'incapacità relativa, che hanno senso unicamente se la capacità o l'incapacità si possono dedurre dalla vicenda empirica del rapporto esistenziale della coppia.

Insieme alla capacità di stringere il patto matrimoniale, la maturità per sposarsi comprende pure la capacità di consumare l'unione mediante l'atto coniugale. Ritengo che converrebbe tornare a considerare insieme queste diverse dimensioni della capacità⁽²⁰⁾. Senza approfondire un tema che è certamente complesso, mi pare che anche quest'aspetto della capacità matrimoniale ha bisogno di essere ricondotto al momento fondazionale del patto, per concepirlo cioè quale capacità consumativa, ovvero assenza dell'impedimento di impotenza. Rapportare invece la capacità nell'ambito sessuale alla possibilità di avere stabilmente rapporti coniugali dotati di determinate caratteristiche sul piano affettivo, significherebbe applicare in quest'ambito l'indebita interpretazione del can. 1095, 3°, concepito in chiave di vita coniugale. In tal modo, si stravolge il senso dell'impedimento — che riguarda solo la consumazione — e si introduce un criterio di validità che non si trova più nell'ambito della capacità consensuale, bensì in quello della realizzazione esistenziale del matrimonio.

2.4. *La maturità per il matrimonio non solo riguarda la capacità per sposarsi, ma anche ciò che si richiede affinché i contraenti scoprano*

⁽²⁰⁾ Esemplare in questo senso la dottrina del decretista Rufino, che nel presentare un elenco di impedimenti (in senso molto ampio), parlava dell'«impossibilitas conveniendi», e distingueva tre casi: «impossibilitas conveniendi animo et corpore: ut in pueris et puellis», «impossibilitas conveniendi animo: ut in furiosis», «impossibilitas conveniendi corpore: ut in frigidis et maleficiis impeditis». Cfr. il risultato della collaborazione di uno storico del diritto canonico, Enrique de León, e di un matrimonialista, Joan Carreras: E. DE LEÓN-J. CARRERAS, *La glossa 'impossibilitas conveniendi' di Ruffino (C.27 pr.)*, in *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law* (Syracuse, New York, 13-18 august 1996), ed. K. Pennington-S. Chodorow-K.H. Kendall, Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, vol. 11, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2001, pp. 111-134.

mediante il loro intelletto pratico ed accolgano nella loro libera volontà l'essenza della realtà naturale matrimoniale.

Con questa formulazione si passa da una questione di capacità ad un'altra, di natura diversa, riguardante l'effettiva prestazione del consenso. Ritengo che una considerazione realistica di questa problematica, pur cercando di non confondere le diverse ipotesi, consiglia fortemente di non perdere di vista l'insieme⁽²¹⁾.

Scoprire nell'intelletto pratico ed accogliere mediante una libera decisione ciò che è essenzialmente il matrimonio può essere visto anche nella prospettiva della maturazione della persona. È un aspetto che forse è stato alquanto trascurato, perché la conoscenza della natura del matrimonio veniva piuttosto considerata come una questione teorica. In realtà si tratta di un problema di conoscenza pratica (e l'ermeneutica del can. 1096 ne deve tener conto). È infatti possibile che si sia più o meno informati sulla dottrina cattolica sul matrimonio, ma che la si reputi una teoria piuttosto irrealizzabile, e comunque non operativamente attuabile nel rapporto con l'altra parte. Ciò comporta un vero errore, perché la stessa dimensione dell'impegno non viene afferrata quale aspetto essenziale di ciò che è voluto. Tale fenomeno dipende soprattutto da fattori educativi e culturali: le persone prive di modelli veramente matrimoniali nella propria famiglia d'origine o fra le conoscenze più immediate, o che sono profondamente influenzate da modelli opposti al matrimonio e alla famiglia, si trovano in una situazione di particolare difficoltà per rendersi conto del bene dell'unione coniugale nonché della sua praticabilità. Perciò, il vero matrimonio risulta per loro qualcosa di sconosciuto, cui si sostituisce un modello sostanzialmente diverso di unione tra uomo e donna.

Dietro questi fenomeni è facile trovare proprio una mancanza di maturità della persona per ragioni d'indole affettiva. Quei pregiudizi contro la realtà matrimoniale sono molto probabilmente in simbiosi con ciò che gli psicologi chiamano egocentrismo. I rapporti uomo-donna vengono allora instaurati secondo una logica più

(21) Questo approccio si trova nell'articolo, frutto del concorso di un canonista, Ignatius Gramunt, e di uno psicologo, Leroy A. Wauck: I. GRAMUNT-L.A. WAUCK, «*Lack of Due Discretion*»: *Incapacity or error?*, in *Ius Canonicum*, 32 (1992), pp. 533-558.

o meno consapevole di utilizzo mutuo per l'autosoddisfazione, e manca quel minimo di oblatività che si richiede per il patto coniugale. Perciò, il vero amore uomo-donna è il grande assente, e nella storia di tale amore non trova più posto la mutua donazione matrimoniale delle persone né l'amore coniugale che ne deriva come dovuto. Con queste osservazioni non intendo sostenere che in tali casi il problema affettivo di per sé determinerebbe la nullità matrimoniale, quasi come se riproponessi il requisito di un amore affettivo accanto a quello del consenso: la rilevanza dell'egocentrismo agli effetti della validità del matrimonio consiste proprio nel suo essere ostacolo a quell'atto di amore, essenzialmente della volontà, che è lo stesso consenso.

Sembrerebbe possibile trattare questi casi sotto il profilo dell'incapacità consensuale, magari per motivi d'indole morale. Ciò però metterebbe insieme due tipi di situazioni assai dissimili: quelle in cui vi è un problema psichico che rende impossibile il consenso, e quelle in cui una persona psichicamente normale non vuole emetterlo perché il matrimonio non rientra nel suo orizzonte pratico. Certamente esistono dei collegamenti tra la sfera psichica e quella morale, potendosi ad es. esserci qualche volta delle ripercussioni psichiche derivanti da comportamenti immorali. Tuttavia, anche in quel caso la distinzione conserva la sua validità: unicamente il problema psichico determinerà una vera incapacità consensuale. L'altro caso potrebbe essere denominato d'immaturità, tenendo conto dell'insieme dello sviluppo umano, in cui la mancata identificazione pratica del matrimonio è certamente una situazione anomala, in contrasto con una inclinazione naturale. Ciò nonostante, non si tratta di una incapacità, poiché la persona rimane in grado di scoprire ed accogliere tale inclinazione, malgrado le più o meno gravi difficoltà personali per problemi culturali, morali, spirituali, ecc. Parlare in tali casi di incapacità favorirebbe un'indebita deresponsabilizzazione, certamente falsa nonché offensiva nei confronti degli stessi interessati. Perciò, l'eventuale nullità dovrebbe essere inquadrata nei canoni che riguardano i requisiti intellettuali e volitivi del consenso.

Conviene dunque distinguere tra i casi in cui l'immaturità comporta una vera incapacità psichica, da quegli altri in cui ciò che manca è il conoscere e volere il matrimonio⁽²²⁾. Una simile di-

(22) In questi casi potrebbero verificarsi sia la figura dell'errore di diritto deter-

stinzione aiuterà a impostare meglio l'istruttoria, e soprattutto consentirà di svolgere nel modo più adeguato l'opera di riconciliazione ed eventuale convalidazione, nonché quella di prevenzione delle nullità in sede di ammissione alle nozze. Infatti, è indubbio che trattandosi di soggetti capaci si potrà e si dovrà svolgere più facilmente un'opera tendente proprio ad aiutare a scoprire il bene del matrimonio e l'inclinazione ad esso che tutti naturalmente abbiamo.

In questo contesto si può accennare ad una questione dibattuta circa l'im maturità affettiva. Essa si può formulare in questo modo: occorre che l'im maturità invalidante sia accompagnata da altre anomalie psichiche, o è invece possibile che la sola immaturità, senza altre anomalie e per problemi cioè legati esclusivamente all'età del contraente, costituisca una base fattuale sufficiente per accertare un consenso nullo? ⁽²³⁾ Nel secondo caso vi sarebbe dunque una maturazione ritardata rispetto allo sviluppo normale, e perciò l'im maturità sarebbe transitoria. Non sono in grado di pronunciarmi sulla questione di fatto. L'essenziale però rimane sempre l'accertamento degli effetti di tale immaturità: essa rende incapace unicamente qualora impedisca il patto coniugale, inteso nel modo realistico che ho cercato di spiegare prima (cfr. 2.3).

2.5. Il senso comune, sorretto dal senso della fede, degli operatori giuridici e dei periti è la maggiore garanzia di oggettività per valutare l'ingresso della immaturità sulla validità del matrimonio.

Nelle tesi precedenti ho presentato alcune convinzioni che, a mio parere, possono gettar luce in questa materia. Tuttavia, qualcuno potrebbe attendersi delle ulteriori precisazioni pratiche, che consentano di affrontare ogni caso con maggiori garanzie di buon giudizio.

minante di cui al can. 1099, sia uno dei casi di esclusione contemplati dal can. 1101 § 2. Nell'ipotesi di un errore sostanziale circa la stessa sostanza del matrimonio, penso che, siccome tale errore presuppone l'ignoranza, sarebbe applicabile il can. 1096 sull'ignoranza per quel che riguarda il matrimonio come « consortium permanens » (in questo senso, cfr. J. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial. notas sobre los cc. 1096-1102 del CIC del 1983*, in *Ius Canonicum*, 33, 1993, pp. 563-565).

⁽²³⁾ A volte si parla di « immaturità costituzionale o strutturale » nella prima ipotesi, e di « immaturità situazionale » nella seconda.

Troviamo qui, come in tanti altri casi, l'esistenza di un ambito insopprimibile nella conoscenza giuridica: quello della prudenza nel caso concreto. La pretesa di disporre delle regole generali, d'indole giuridica o psicologica, da cui si potrebbero dedurre i giudizi circa la rilevanza canonica dell'immatùrità, proviene dal pregiudizio di poter estendere a tutti gli ambiti il tipo di certezza proprio delle scienze che si avvalgono delle matematiche. Occorre rendersi conto dei limiti di questo tipo di conoscenza, che non può penetrare in tutto ciò che è propriamente personale.

Ciò non significa che ci si debba rassegnare allo scetticismo di considerare che in questa materia vi sarebbero soltanto delle opinioni soggettive. Tale scetticismo equivarrebbe alla morte dello stesso diritto nonché del processo, non avente più una finalità di ricerca della verità.

Alla base di questo problema sta la verità sul matrimonio. Essa è oggetto di diverse discipline scientifiche, e nel dialogo tra canonisti e periti è indubbio che l'antropologia filosofica e teologica acquista una speciale rilevanza. Ma questa antropologia, e anche la scienza del diritto matrimoniale canonico e le scienze psicologiche e psichiatriche che operano in ambito matrimoniale e familiare, poggiano su una conoscenza di base che è decisiva: quella del senso comune⁽²⁴⁾, accessibile a tutti gli uomini in virtù dell'indole naturale del matrimonio. È questo l'unico fondamento solido e permanente, su cui poter edificare qualsiasi elaborazione scientifica e prassi da sviluppare.

Il senso della fede conferma tale presupposto naturale, può supplire eventuali zone d'ombra nella conoscenza di ciò che è naturale (ad es. per quel che riguarda l'indissolubilità), e mostra il rilievo salvifico ed ecclesiale del matrimonio. Tuttavia, bisogna evitare una visione fideistica, come se la conoscenza del matrimonio fosse accessibile solo ai cristiani. Ciò contraddirebbe l'esperienza storica ed attuale, che conferma l'accesso degli uomini e delle donne più diverse a una realtà essenzialmente naturale.

A mio parere, in tale patrimonio di buon senso risiede la maggior garanzia di oggettività per i giudizi canonici. A tale patrimonio non possono cessare di rivolgersi sia i canonisti che i periti per ve-

(24) Sul senso comune, di un autore che ha lavorato molto sull'argomento, cfr. A. LIVI, *Filosofia del senso comune: logica della scienza e della fede*, Ares, Milano 1990.

rificare la fondatezza delle conoscenze scientifiche da essi usate. In tal modo, le sentenze su incapacità per immaturità si collocano in un ambito che — a parte le questioni tecniche che peraltro dovrebbero anche poter essere spiegate a livello divulgativo — può essere compreso dalle persone non specializzate ma dotate di buon senso.

D'altronde, le vie di soluzione che ho cercato di esporre sono efficaci unicamente quando vengono usate da coloro che sono convinti del bene del matrimonio e della famiglia, come possibilità aperta in principio a tutti, salvo eccezioni molto qualificate.

Carlos J. Errázuriz M.